

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2187)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 4270)

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1987*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 1987*

Attuazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio
1986, n. 23, in materia di aumento degli organici del personale
tecnico ed amministrativo delle Università

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Per il completamento della previsione programmatica contenuta nell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a determinare e a ripartire fra le Università, nel rispetto del limite massimo di 7.000 posti da realizzarsi nel quadriennio 1987-1990 e degli specifici accantonamenti finanziari previsti per ciascuno dei quattro anni, i contingenti di posti di organico da portare in aumento per ciascuno dei predetti anni.

2. La spesa annua derivante dall'attuazione del comma 1 è valutata, a regime, in lire 150 miliardi.

3. All'onere di lire 88,7 miliardi relativo all'anno 1987 e di lire 148,7 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Norme per il personale tecnico ed amministrativo delle Università ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.